

**CIRCOLARE INFORMATIVA 23/18**

Milano, 12 aprile 2018

**OGGETTO: Applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB**

Si anticipa agli Associati la comunicazione della Banca d'Italia avente pari oggetto, in corso di spedizione ai singoli intermediari.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Willy BURKHARDT
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI POTOTSCHNIG & ASSOCIATI STUDIO LEGALE	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE Raffaele ZINGONE	LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO Fausto GALMARINI	SCIUMEDÈ Avvocati e Commercialisti	Paolo SCIUMEDÈ
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. FUMAGALLI, GRANDO e ASS.	Francesco LOI
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE Carlo NAPOLEONI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	DIREZIONE GENERALE		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI		
EXPRIVIA	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA Stefano PIERINI		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Emiliano VERNIERO		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Gianluca LAURIA		
MBFACTA	Enrico BUZZONI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Teresio TESTA Alberto REBOSIO		
MPS LEASING & FACTORING	Enzo NICOLI		
SACE FCT	Paolo ALFIERI		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Sergio PASSONI		
UNICREDIT FACTORING	Roberto FIORINI		

*Oggetto* Applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex. art. 106 TUB.

Il 22 novembre 2016 la Commissione europea ha adottato l'IFRS 9 mediante il Regolamento (UE) 2016/2067. In virtù del Regolamento, le banche e gli altri intermediari che, in base alla normativa italiana <sup>(1)</sup>, utilizzano i principi contabili IAS/IFRS per redigere il bilancio (individuale e consolidato) sono tenuti ad applicare l'IFRS 9 a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.

Per rendere più graduale l'impatto del nuovo principio contabile sugli operatori ed evitare che la sua applicazione possa determinare effetti improvvisi sulla loro capacità di rispettare i requisiti prudenziali, per le banche e le imprese di investimento è stata introdotta, nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* - CRR), un'apposita disciplina transitoria <sup>(2)</sup>.

Questa disciplina consente - ai fini del calcolo dei coefficienti prudenziali - di distribuire lungo un arco temporale di cinque anni (dal 2018 al 2022) l'impatto sui fondi propri derivante dall'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9.

Considerando che gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB sono assoggettati ad un regime prudenziale analogo a quello delle banche, e, al pari di queste, sono tenuti ad applicare il nuovo principio contabile a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31.12.2018, si ritiene opportuno estendere anche a questi soggetti la possibilità di avvalersi del regime transitorio introdotto nel CRR.

Il presente intervento normativo non è accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione in quanto non comporta apprezzabili costi aggiuntivi per i destinatari delle norme <sup>(3)</sup> e fa seguito ad una consultazione in forma semplificata <sup>(4)</sup>.

Pertanto, con il presente provvedimento, si dispone l'applicazione dell'articolo 473-bis del CRR come introdotto dal Regolamento (UE) 2017/2395 agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB.

---

(1) L'art. 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 38/2005 prevede l'applicazione dei principi contabili internazionali, tra l'altro, a banche; società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari; SIM; SGR; intermediari finanziari ex art. 106 TUB; Imel; istituti di pagamento.

(2) Cfr. art. 473-bis come introdotto dal Regolamento (UE) n. 2017/2395.

---

(3) Ai sensi dell'art. 3 del Provvedimento del 24 marzo 2010 della Banca d'Italia.

(4) Secondo quanto consentito dall'articolo 4, commi 2 e 4, del Provvedimento del 24 marzo 2010 della Banca d'Italia, la bozza di provvedimento è stata sottoposta, per commenti, alle principali associazioni di categoria interessate.

Gli intermediari finanziari e le società finanziarie capogruppo di gruppi finanziari - sia che intendono avvalersi sia che non intendono avvalersi della disciplina transitoria - ne danno comunicazione alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Banca d'Italia. La comunicazione, in cui è anche indicato il metodo di calcolo del quale l'intermediario intende avvalersi deve essere inviata alla struttura della Banca d'Italia competente per l'esercizio della vigilanza sull'intermediario.

Per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o comunque inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi del CRR resta ferma l'applicazione a livello consolidato delle norme del CRR. Gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi bancari o finanziari sono tenuti comunque a comunicare la propria scelta, che deve essere concordata con la capogruppo.

La presente modifica normativa integra la Circolare n. 288 e verrà recepita nella stessa alla prima occasione utile.

(<sup>5</sup>) Cfr. art. 473-*bis*, par. 9, comma 2.